PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 1981 DELLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL MEZZOGIORNO

Art. 1

L'efficacia del programma quinquennale di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene prorogata al 31 dicembre 1981. La durata della Cassa per il Mezzogiorno e' prorogata fino al 31 dicembre 1981. La validita' delle disposizioni del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali, contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, e' prorogata al 31 dicembre 1981. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1981.

Versione in vigore dal 2 marzo 1981, non più in vigore dal 1 maggio 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-fino-al-31-dicembre-1981-delle-disposizioni-riguardanti-il-1981/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it